

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 05/05/2025

FATTO

Parte ricorrente riferisce:

- di aver stipulato, in data del 10 aprile 2020, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto, poi, anticipatamente e di aver, quindi, diritto al rimborso delle commissioni non maturate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-sexies TUB per un importo complessivo pari ad € 975,51, di cui € 445,40 per le commissioni per la rete distributiva e di cui € 530,11 a titolo di commissioni, nonché degli interessi legali dal giorno della presentazione del reclamo e delle spese per l'assistenza legale quantificate in € 200,00 e, infine, del contributo di € 20,00 per le spese di procedura.

Parte resistente, in sede di controdeduzioni, eccepisce:

- che il contratto indica puntualmente i costi ripetibili e quelli non ripetibili in caso di estinzione anticipata.
- Che, in sede di estinzione anticipata, era stata già rimborsata la quota degli interessi non maturati e dei costi ripetibili calcolati, secondo il criterio della curva degli interessi del piano di ammortamento del contratto, in € 802,89.

- Che le commissioni in favore dell'Intermediario del credito erano già state oggetto di rifusione in sede di conteggio estintivo secondo il criterio contrattuale della curva degli interessi (art. 13 delle Condizioni generale del contratto) ed in conformità a quanto indicato nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.
- Che le commissioni di distribuzione sono contrattualmente previste come non ripetibili in quanto relative a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, come tali, non rientranti nella definizione di costo totale del credito.
- Che, inoltre, il D.L. 104 del 10 agosto 2023, convertito in L. 136/2023, richiamando le disposizioni in materia di indebito oggettivo ed arricchimento senza causa, di fatto, esclude la ripetibilità di quei costi sostenuti per la conclusione del contratto.
- Che vi sono, in tema, numerosi precedenti del Giudice ordinario.
- La infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali in quanto le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* nulla prevedono al riguardo e, comunque, non giustificata dal carattere seriale della lite.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diritto della parte ricorrente alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*, giusta previsione dell'articolo 125-sexies del TUB, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in corrispondenza della rata n. 52 delle 120 convenzionalmente previste.

In tema, si ha presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. A diverso convincimento non si può giungere neppure alla luce della successiva sentenza CGE 9 febbraio 2023 (causa C-555-2021), c.d. *Unicredit Bank of Austria*, in quanto la stessa è intervenuta proprio a distinguere il regime applicabile alle due Direttive (la 2008/48 per i contratti di credito al consumo e la 2014/17 per i contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili), in considerazione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, senza revocare, quindi, la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza Lexitor.

Ma anche dell'attuale formulazione del comma 2, art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021 (introdotta con l'art. 27, decreto-legge n. 104/2023, poi convertito in legge con modificazioni dalla legge 136/2023), che non lascia spazio ad altre possibili interpretazioni.

Il secondo periodo del sopra richiamato comma, difatti, così recita: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.*

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi.

E conseguentemente di disporre la rimborsabilità:

- per i costi *recurring* secondo il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
 - per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Con riferimento alle commissioni in favore dell'intermediario finanziatore, il Collegio di Bologna, con la decisione n. 7615/2023, ha ritenuto che le stesse sono validamente distinte in componente *up front* e componente *recurring*; alla componente *recurring* si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi"); lo stesso criterio vale anche per il rimborso della componente *up front*.

Per quanto riguarda le commissioni di distribuzione, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi ABF, le stesse sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi.

In considerazione di quanto sopra, si riporta una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

*criterio contrattuale

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo richieste.

Restano fermi, poi, i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, quindi, nel caso concreto, essendo stati oggetto di domanda, sono riconosciuti.

Non è, invece, da riconoscersi, come pure per costante e consolidato orientamento di questo arbitro, la refusione delle spese legali, attesa la serialità dei ricorsi in tema di rimborso dei costi non maturati a seguito di estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto.

Pure da rigettarsi la domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza perché generica e non supportata da evidenze documentali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 268,00 (duecentosessantotto/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI